

Pareva dunque che Commissione e Governo consentissero che il primo comma dell'articolo fosse così concepito: « Qualunque elettore può promuovere l'azione penale e costituirsi parte civile ». (*Interruzioni*).

GIOLITTI, *presidente del Consiglio, ministro dell'interno*. No! no!

PRESIDENTE. Mi lascino finire!

Era stato detto così, indubbiamente.

Dopo invece ho capito come il Governo e la Commissione siano tornati al primitivo testo. Ma non è men vero che prima si fosse detto come ho ricordato testè. (*Segni di assenso del presidente del Consiglio*). Non sono qui addormentato; son bene sveglio! (*ilarità*).

Dunque, l'articolo rimane come è, con la sola aggiunta proposta dall'onorevole Fera.

L'aggiunta dell'onorevole Fera, che il Governo e la Commissione accettano, dovrebbe seguire il terzo comma, e sarebbe del seguente tenore: « ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni ».

Questo è l'articolo come dovrà essere votato, se ed in quanto gli emendamenti saranno o non saranno accettati.

Al primo comma è proposto il seguente emendamento sostitutivo, dell'onorevole Meda, che mi pare debba avere la precedenza:

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, richiedendo al magistrato competente la citazione diretta dell'imputato, e costituirsi parte civile, per i reati contemplati nel presente titolo ».

Metto a partito questo emendamento che il Governo e la Commissione non accettano.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Fulci propone quest'altro emendamento:

« Al primo comma sostituire alle parole: costituendosi parte civile, le altre: con la citazione diretta degli imputati, ed aggiungere dopo la parola: titolo, le seguenti: e, promossa l'azione dal Pubblico Ministero, può intervenire nella istruzione e nel giudizio con le forme della costituzione di parte civile ».

Questo emendamento non è accettato né dal Governo, né dalla Commissione. Lo metto a partito.

(*Non è approvato*).

L'onorevole Fulci propone ancora che, al secondo comma, dopo le parole: *articolo 111*, si aggiungano le seguenti: *e dagli articoli 102 e 103*.

Metto a partito questo emendamento che, parimenti, Governo e Commissione non accettano.

(*Non è approvato*).

Rileggo dunque l'articolo 112 con l'aggiunta dell'onorevole Fera accettata dal Governo e dalla Commissione:

Art. 112.

« Qualunque elettore può promuovere l'azione penale, costituendosi parte civile, pei delitti contemplati nel presente titolo.

« Salvo nei casi previsti dall'ultimo comma dell'articolo 108 e dal terzo dell'articolo 111, l'autorità giudiziaria compie la istruttoria, ma non fa luogo a giudizio finché la Camera dei deputati non abbia, in caso di elezione, emesso su questa le sue deliberazioni.

« L'azione penale si prescrive nel termine di due anni dalla data della deliberazione definitiva della Camera sulla elezione, o dall'ultimo atto del processo, ma l'effetto interruttivo non può prolungare la durata dell'azione penale per un tempo che superi la metà del detto termine di due anni.

« Le Commissioni e i Comitati d'inchiesta della Camera hanno diritto di far citare i testimoni, concedendo loro, se occorra, la indennità commisurata sulla tariffa penale.

« Ai testimoni sono applicabili le disposizioni del Codice penale sulla falsità in giudizio e sul rifiuto di deporre in materia civile, salvo le maggiori pene secondo il Codice stesso, cadendo la falsità od il rifiuto su materia punibile.

« Ai pubblici ufficiali imputati di taluno dei reati contemplati nella presente legge, non sono applicabili le disposizioni degli articoli 8 e 157 del regio decreto 21 maggio 1908, n. 269, testo unico, legge comunale e provinciale ».

Lo pongo a partito.

(*È approvato*).

Il seguito di questa discussione è rimesso a domani.

BERTOLINI, *relatore*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

BERTOLINI, *relatore*. Poichè è prevedibile che, nella seduta di sabato, possa essere